



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 249
Dep. C.A.C.C. 2014
Pub. C.A.C.C. 2014
Cron. 2014/11
Rep. 2014/14

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8798/2013 Ruolo Generale promossa

DA

F. [REDACTED] L. [REDACTED] R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED]

[REDACTED]
con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

opponente

CONTRO

A. [REDACTED] T. [REDACTED] S.P.A., in persona dell'amministratore delegato pro tempore [REDACTED]

[REDACTED]
con il patrocinio degli Avv.ti [REDACTED] come da mandato in atti;

convenuta

OGGETTO: "Opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23.01.2013".

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse consente di procedere all'udienza odierna del 4 giugno 2014 alla discussione orale della causa ed alla pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisate dalle parti come da verbale;

(P)

definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da F [redacted] P [redacted] S.r.l. nei confronti di A [redacted] T [redacted] S.p.A. con atto di citazione notificato in data 03.12.2013;

rilevato in fatto e in diritto:

-che F [redacted] P [redacted] S.r.l. ha chiesto sia dichiarato inefficace e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 175/2013 emesso nei propri confronti per la somma di Euro 34.444.66, oltre accessori, in quanto inesistente o, comunque, nulla la notifica del provvedimento monitorio effettuata in via Fontanelle di Bardano n. 61 (Orvieto), non trovandosi a tale indirizzo la sede legale dell'ingiunta, né presente in loco un rappresentante o incaricato della stessa abilitato al ritiro del plico, bensì, unicamente, una unità locale con destinazione negozio;

- che A [redacted] T [redacted] S.p.A. si è costituita in giudizio deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione proposta da controparte ai sensi dell'art. 650 c.p.c., il difetto di interesse ad agire della stessa, in quanto già escussa la fideiussione prestata da Banca [redacted] U [redacted] Bcc a garanzia del credito, ed insistendo, nel merito, per la conferma del decreto ingiuntivo;

- che la causa, istruita unicamente mediante i documenti prodotti dalle parti, è stata rinviata all'odierna udienza per gli, incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.;

- che la decisione della controversia, in senso sfavorevole all'opponente, muove dal e si esaurisce nel principio giurisprudenziale ormai acquisito che si riporta testualmente e che perfettamente si attaglia al caso di specie: *"Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria"* (così Cass. civ., sez. III, 28/08/2009, n. 18791);

- che sussiste senz'altro l'irregolarità della notifica del ricorso ingiuntivo n. 175/2013, in quanto effettuata in luogo diverso da quelli indicati dall'art. 145 c.p.c.: dalla visura camerale di Futura Plus S.r.l. risulta, infatti, che la società opponente ha in Orvieto soltanto un negozio, non invece la propria sede legale, con un legale rappresentante o persona incaricata di ricevere le notificazioni;

- che, tuttavia, qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla, l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione (v. Cass. civile, sez. lav., 29/08/2011, n. 17759): che non è stata offerta idonea prova in tal senso da Futura Plus S.r.l., mentre è documentata la tempestiva notifica in data 07.02.2013 del decreto emesso il 23.01.2013 e, così, la volontà di A.T. S.r.l. di avvalersene;

- che, peraltro, Futura Plus S.r.l. non ha avanzato alcuna contestazione sul merito della pretesa creditoria di A.T. S.r.l. e, pertanto, i fatti costitutivi della stessa debbono dirsi provati a norma dell'art. 115, secondo comma, c.p.c. perché pacifici;

- che non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore così come previsto dall'art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico di Futura Plus S.r.l., tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per le fasi processuali effettivamente svolte (studio e introduzione);


P.Q.M.

- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Futura Plus S.r.l.;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di A.T. S.p.A. che si liquidano in Euro 2.767,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 4 giugno 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari



AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

